

Sentenza: n. 136 del 15 aprile 2014

Materia: Caccia

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: art. 117, secondo comma, lett. s)

Ricorrente: Presidenza del Consiglio dei Ministri

Oggetto: art. 2, comma 3, della legge della Regione Piemonte 25 giugno 2013, n. 11 (Disposizioni in materia di aree contigue alle aree protette. Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19).

Esito: illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3, della legge della Regione Piemonte 25 giugno 2013, n. 11 (Disposizioni in materia di aree contigue alle aree protette. Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19), nella parte in cui consente la caccia nelle cosiddette aree contigue anche a cacciatori non residenti nelle aree medesime

Estensore nota: Beatrice Pieraccioli

La disposizione impugnata sostituisce il comma 2 dell'art. 6 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità), stabilendo che «l'esercizio venatorio nelle aree contigue, ai sensi dell'articolo 32 della legge 394/1991, si svolge nella forma di caccia controllata riservata ai cacciatori aventi diritto all'accesso negli ambiti territoriali di caccia e nei comprensori alpini su cui insiste l'area contigua all'area naturale protetta».

Il testo originario della norma, in conformità all'art. 32, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), permetteva tale caccia ai soli cacciatori residenti nei Comuni dell'area protetta e dell'area contigua, e il ricorrente reputa che il nuovo criterio introdotto dal legislatore regionale, in quanto difforme dalla previsione dell'art. 32, comma 3, della legge n. 394 del 1991, leda la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.).

Ad avviso della Corte la questione è fondata.

La Corte richiama, a tal proposito la sentenza n. 315 del 2010 con cui ha accolto una questione analoga, dichiarando l'illegittimità costituzionale di una disposizione della Regione Liguria di contenuto sostanzialmente identico a quello della disposizione impugnata.

Come in quel caso, la norma censurata si pone in contrasto con l'art. 32, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), che permette la caccia controllata all'interno delle aree contigue ai soli residenti. Posto che lo Stato, in tal modo, ha dettato un inderogabile standard di tutela ambientale, l'art. 2, comma 3, della legge della Regione Piemonte n. 11 del 2013, ha violato la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.) e perciò viene dichiarato dalla Corte costituzionalmente illegittimo.